

REGOLAMENTO (CE) N. 972/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 11 *ter*,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'India, nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 ⁽²⁾, approvato con decisione 2004/617/CE del Consiglio ⁽³⁾, prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati sia pari a zero.
- (2) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan, nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 ⁽⁴⁾, approvato con decisione 2004/618/CE del Consiglio ⁽⁵⁾, prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati sia pari a zero.
- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2004/617/CE e dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2004/618/CE, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1549/2004 ⁽⁶⁾ che, fino alla modifica del regolamento (CE) n. 1785/2003, ha derogato a quest'ultimo in ordine al regime di importazione del riso e ha fissato specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati. Dal momento che il regolamento (CE) n. 1785/2003 è stato modificato nel senso previsto, a fini di chiarezza occorre sostituire il regolamento (CE) n. 1549/2004 con un nuovo regolamento.
- (4) Gli accordi approvati con le decisioni 2004/617/CE e 2004/618/CE prevedono l'attuazione di un sistema di controllo comunitario basato sull'analisi del DNA alla frontiera, nonché di un regime transitorio di importa-

zione del riso Basmati fino alla data di entrata in vigore del suddetto sistema. Poiché tale sistema di controllo definitivo non è ancora stato introdotto, è necessario fissare specifiche regole transitorie.

- (5) Per poter beneficiare dell'importazione a dazio zero, il riso Basmati deve appartenere ad una delle varietà specificate negli accordi. La garanzia che il riso Basmati importato a dazio zero risponde effettivamente a tali caratteristiche va attestata tramite un certificato di autenticità predisposto dalle autorità competenti.
- (6) Per evitare frodi devono essere previsti meccanismi di verifica della varietà di riso dichiarata Basmati. A tal fine è opportuno applicare le disposizioni relative al campionamento previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁷⁾.
- (7) Il regime transitorio di importazione del riso Basmati prevede una procedura di consultazione con il paese esportatore in caso di perturbazione del mercato e l'eventuale applicazione dell'intero dazio, se non si trova una soluzione soddisfacente al termine delle consultazioni. Va stabilito il momento a partire dal quale il mercato può considerarsi perturbato.
- (8) Al fine di assicurare una buona gestione amministrativa delle importazioni di riso Basmati occorre adottare, in materia di presentazione delle domande e di rilascio e utilizzazione dei titoli, modalità specifiche che completino o deroghino a quelle del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁸⁾, e a quelle del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁹⁾.
- (9) Per non turbare la continuità delle importazioni di riso Basmati è necessario prevedere che i certificati di autenticità e i titoli di importazione rilasciati anteriormente al 1° luglio 2006 a norma del regolamento (CE) n. 1549/2004 restino validi per tutto il loro periodo di validità e che il dazio zero si applichi ai prodotti importati tramite tali titoli.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 279 del 28.8.2004, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 279 del 28.8.2004, pag. 17. Decisione modificata dalla decisione 2005/476/CE (GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 67).

⁽⁴⁾ GU L 279 del 28.8.2004, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 279 del 28.8.2004, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2005/476/CE.

⁽⁶⁾ GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2152/2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 30).

⁽⁷⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

⁽⁸⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

⁽⁹⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 830/2006 (GU L 150 del 3.6.2006, pag. 3).